



Regolamento recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Agenzia Industrie Difesa, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni

INDICE

CAPO I - Disposizioni preliminari

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

Art. 2 – Definizioni

CAPO II - Durata del procedimento

Art. 3 – Procedimenti a iniziativa di parte

Art. 4 – Procedimenti d'ufficio

Art. 5 – Sospensione dei termini del procedimento

Art. 6 – Interruzione dei termini del procedimento

Art. 7 - Casi di estinzione del procedimento

Art. 8 - Conclusione del procedimento

CAPO III - Responsabilità del procedimento

Art. 9 - Individuazione dell'unità organizzativa responsabile del procedimento

Art. 10 - Responsabile del procedimento

Art. 11 - Responsabile per l'esercizio dei poteri sostitutivi

CAPO IV - Partecipazione al procedimento

Art. 12 - Comunicazione di avvio del procedimento

Art. 13 - Partecipazione al procedimento

Art. 14 - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda

CAPO V – Disposizioni finali

Art. 15 – Entrata in vigore e aggiornamenti successivi

Elenchi

CAPO I – Disposizioni preliminari

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento reca la disciplina generale dei procedimenti dell'Agenzia Industrie Difesa diretti all'emanazione di provvedimenti individuali in applicazione dei principi sull'individuazione e sulle funzioni del responsabile del procedimento, sulla partecipazione al procedimento nonché sulla tempestività e certezza dei tempi dell'azione amministrativa.
2. Ferma restando la disciplina specifica di singoli procedimenti contenuta in altre disposizioni di legge, di regolamento o di atto a contenuto generale, il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza dell'Agenzia Industrie Difesa.
3. In appositi elenchi ("Elenchi"), pubblicati sui siti internet dell'Agenzia Industrie Difesa sono individuati per ciascun procedimento e fase procedimentale il termine di conclusione, l'unità organizzativa responsabile e la fonte normativa di riferimento.
4. Per gli eventuali procedimenti di riesame si applicano, ove non diversamente previsto, gli stessi termini indicati per il procedimento principale.
5. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento:
 - a) i procedimenti relativi alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture, per i quali si applicano le disposizioni di legge e di regolamento di settore;
 - b) i procedimenti relativi ai procedimenti concorsuali e alla gestione del rapporto di lavoro tra l'Agenzia Industrie Difesa e il personale;
 - c) i procedimenti di adozione degli atti a contenuto generale.
6. Resta ferma la disciplina specifica stabilita per singoli procedimenti o fasi procedimentali da regolamenti dell'Unione europea, da disposizioni di legge, di regolamento o da atti a contenuto generale.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intendono per:
 - a) AID: Agenzia Industrie Difesa;
 - b) "domanda": l'istanza presentata da soggetti privati ovvero la richiesta o la proposta proveniente da un'Autorità amministrativa nazionale o estera, inviate anche per fax e in via telematica in conformità delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, nonché delle relative regole tecniche di attuazione;
 - c) "data di ricevimento della domanda":
 - 1) per le domande recapitate a mano, la data risultante dal timbro datario apposto sulla ricevuta contestualmente rilasciata;

2) per le domande inviate a mezzo posta raccomandata a/r, la data di consegna ad AID risultante dall'avviso di ricevimento ovvero, se la data non risulta o sia incerta, quella risultante dal timbro datario apposto sulla domanda all'atto del ricevimento;

3) per le domande inviate a mezzo posta raccomandata senza avviso di ricevimento o mediante posta ordinaria, si fa riferimento alla data risultante dal timbro datario apposto sulla domanda all'atto del ricevimento;

4) per le domande inviate per fax, si fa riferimento alla data risultante dal rapporto di trasmissione;

5) per le domande inviate per via telematica mediante posta elettronica certificata (PEC), la data risultante dalla ricevuta informatica di avvenuta consegna;

c) "atto di impulso": l'atto con cui AID rileva nei procedimenti d'ufficio la sussistenza dei fatti da cui deriva l'obbligo di provvedere.

CAPO II – Durata del procedimento

Art. 3

Procedimenti a iniziativa di parte

1. Per i procedimenti a iniziativa di parte il termine decorre dalla data di ricevimento dell'istanza o del diverso atto di iniziativa, comunque denominato. L'istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dalla vigente normativa e deve essere corredata della necessaria documentazione.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, co. 1, della legge n. 241 del 1990, se la domanda è irregolare o incompleta ne viene data comunicazione all'istante entro un termine che, in mancanza di specifiche previsioni, è pari a un terzo di quello fissato per la durata del procedimento, indicando le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza. In questi casi, il termine per la conclusione del procedimento è interrotto e inizia a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento della domanda regolarizzata o completa.

3. Qualora, nel corso del procedimento, la parte istante fornisca d'iniziativa nuovi documenti o notizie, tali da modificare elementi essenziali dell'istanza, la presentazione dei documenti o delle notizie equivale alla presentazione di una nuova istanza. In questo caso, il termine per la conclusione del procedimento inizia nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento di tali documenti o notizie.

Art. 4

Procedimenti d'ufficio

1. Per i procedimenti avviati d'ufficio il termine decorre dal primo atto d'impulso.

Art. 5

Sospensione dei termini del procedimento

1. Ferma restando la disciplina specifica di singoli procedimenti, il termine di conclusione del procedimento può essere sospeso:

- a) per acquisire informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso di AID o non direttamente acquisibili presso altre amministrazioni, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni;
- b) per acquisire in via obbligatoria pareri o nulla osta, intese o assensi di altre Autorità nazionali, per un periodo non superiore a sessanta giorni. Qualora l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, il periodo di sospensione è prorogato di ulteriori sessanta giorni;
- c) per acquisire in via facoltativa pareri del Consiglio di Stato e dell'Avvocatura dello Stato, per un periodo non superiore a venti giorni. Qualora l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, il periodo di sospensione è prorogato di ulteriori trenta giorni;

2. Agli interessati e ai controinteressati è comunicata la data di inizio e di conclusione della sospensione e i motivi che l'hanno determinata. Il termine del procedimento riprende a decorrere dalla data di conclusione del periodo di sospensione.

Art. 6

Interruzione dei termini del procedimento

1. Ferma restando la disciplina specifica di singoli procedimenti, il termine di conclusione del procedimento è interrotto in caso di domanda incompleta o irregolare.
2. Agli interessati e ai controinteressati è comunicata la data dell'interruzione e i motivi che l'hanno determinata.
3. Nei casi indicati al comma 1, il termine del procedimento decorre nuovamente dalla data di regolarizzazione o di completamento della domanda.

Art. 7

Casi di estinzione del procedimento

1. Il procedimento avviato su iniziativa di parte si estingue quando l'interessato:
 - a) non abbia sanato l'irregolarità ovvero l'incompletezza della domanda nel termine fissato;
 - b) abbia formalmente comunicato al responsabile del procedimento di rinunciare al provvedimento richiesto;
 - c) non abbia comunicato nel termine fissato gli ulteriori elementi informativi istruttori richiesti.
2. La dichiarazione di estinzione del procedimento è comunicata agli interessati e ai controinteressati.

Art. 8

Conclusione del procedimento

1. Fatte salve le ipotesi in cui disposizioni di legge o di regolamento attribuiscono alla scadenza del termine di conclusione del procedimento valore di accoglimento o di rigetto dell'istanza, i procedimenti si concludono con l'adozione, entro il termine indicato negli Elenchi, di un provvedimento espresso. I termini di conclusione superiori a 90 giorni tengono conto, a seconda dei casi, della natura degli

interessi pubblici tutelati, della particolare complessità del procedimento, del coinvolgimento di altre Autorità e dell'organizzazione amministrativa interna

CAPO III – Responsabilità del procedimento

Art. 9

Unità organizzativa responsabile del procedimento

1. L'unità organizzativa responsabile di ciascun procedimento è la Struttura indicata negli Elenchi allegati e pubblicati sul sito internet ai sensi dell'art. 1.

Art. 10

Responsabile del procedimento

1. Salvo che non sia diversamente disposto, il responsabile del procedimento è il Capo della Struttura organizzativa competente per il procedimento o, in caso di assenza o impedimento, il suo Vice.

2. Il responsabile del procedimento può delegare l'intero procedimento, categorie omogenee di procedimenti ovvero singoli atti procedimentali.

3. Il responsabile del procedimento assicura il legittimo, adeguato e tempestivo svolgimento dell'istruttoria, garantendo l'effettività dei diritti di partecipazione degli interessati e la completezza dell'istruttoria, esercitando a tal fine le attribuzioni indicate dall'articolo 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e dal presente regolamento.

Art. 11

Responsabile per l'esercizio dei poteri sostitutivi

1. Nei procedimenti per i quali le norme applicabili non prevedono l'attivazione del meccanismo del silenzio-assenso o del silenzio-rigetto gli interessati, decorso il termine fissato per la definizione del procedimento, possono rivolgersi al responsabile per l'esercizio dei poteri sostitutivi. Quest'ultimo conclude il procedimento entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto.

2. Il titolare del potere sostitutivo è individuato nel Direttore Generale.

CAPO IV – Partecipazione al procedimento

Art. 12

Comunicazione dell'avvio del procedimento

1. Ove non sia escluso dalle norme applicabili o non sussistano ragioni di necessità e urgenza, dell'avvio del procedimento è data comunicazione personale agli interessati. Con le stesse modalità ne è fornita notizia ai controinteressati.

2. Qualora per il numero dei destinatari non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, per tutti o per taluni di essi, la comunicazione personale, ovvero sussistano particolari esigenze di celerità del

procedimento, la comunicazione di avvio del procedimento è resa pubblica mediante il sito internet di AID, ovvero mediante altre modalità idonee di volta in volta individuate.

3. La comunicazione di cui al comma 1 contiene i seguenti elementi:

- a) l'unità organizzativa competente e la relativa casella di posta elettronica certificata cui potrà essere indirizzata ogni comunicazione relativa al procedimento;
- b) il responsabile del procedimento;
- c) l'oggetto del procedimento;
- d) la data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia;
- e) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;
- f) le modalità con le quali è possibile prendere visione degli atti ed esercitare i diritti di partecipazione e di accesso previsti dalla legge.

4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista

Art. 13

Partecipazione al procedimento

1. Coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare, entro un termine pari alla metà di quello fissato per l'adozione del provvedimento o il diverso termine stabilito per specifici procedimenti, memorie e documenti che sono valutati soltanto ove pertinenti al procedimento in corso. In ogni caso, la mancata presentazione di memorie e documenti non osta alla chiusura del procedimento.

2. Il termine di cui al comma precedente decorre dalla data di comunicazione dell'avvio del procedimento, nella quale viene indicato anche il termine medesimo.

3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, co. 3, per i procedimenti a iniziativa di parte, la presentazione di memorie e documenti oltre il termine indicato nel co. 1 non può comunque determinare il differimento del termine finale del procedimento.

Art. 14

Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza

1. Nei procedimenti a iniziativa di parte, sono comunicati all'istante, prima della adozione di un provvedimento sfavorevole, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.

2. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l'istante può presentare per iscritto osservazioni eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo sospende il termine di conclusione del procedimento, che ricomincia a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente. Nella motivazione del provvedimento finale è data ragione dell'eventuale mancato

accoglimento di tali osservazioni, con specifica indicazione, se ve ne sono, dei motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle stesse.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai procedimenti concorsuali, ai procedimenti in cui il provvedimento finale ha contenuto vincolato, nei casi di inammissibilità, incompletezza o manifesta infondatezza dell'istanza, nonché nelle ipotesi in cui la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza non è compatibile con la durata del procedimento.

CAPO V – Disposizioni finali

Art. 15

Entrata in vigore e aggiornamenti successivi

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di pubblicazione sul sito internet di AID – Sezione Amministrazione Trasparente

2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai procedimenti amministrativi avviati dopo la sua entrata in vigore.

3. Le modifiche agli Elenchi di cui all'art. 1 sono adottate con decreto del Direttore Generale e pubblicate sul sito internet di AID – Sezione Amministrazione Trasparente.

4. Qualora, successivamente all'entrata in vigore, intervengano nuove disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali in contrasto con il presente Regolamento, le medesime trovano applicazione automatica sino al recepimento formale mediante aggiornamento del testo.